

METHEXIS

- 2018/2 -

# Methexis

## *Comitato Scientifico*

Brunella Casalini (Direttore, Università di Firenze)  
Maria Chiara Pievatolo (Direttore, Università di Pisa)  
Nico De Federicis (Università di Pisa)  
Roberto Gatti (Università di Perugia)  
Roberto Giannetti (Università di Pisa)  
Michele Nicoletti (Università di Trento)  
Claudio Palazzolo (Università di Pisa)  
Gianluigi Palombella (Università di Parma)  
Salvatore Veca (Università di Pavia)  
Danilo Zolo (Università di Firenze)

# Vulnerabilità: etica, politica, diritto

*A cura di*  
*M.G. Bernardini, B. Casalini,*  
*O. Giolo, L. Re*



IF PRESS

Il presente volume è stato sottoposto a processo di *double blind peer-review*.

Il volume è finanziato con i fondi  
PRIN 2015 - Progetto “Soggetto di diritto e vulnerabilità:  
modelli istituzionali e concetti in trasformazione”  
*Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze giuridiche*

Copyright © 2018 by IF Press srl  
IF Press srl - Roma, Italia  
info@if-press.com - www.if-press.com

ISBN 978-88-6788-135-2

## INDICE

LUCIA RE	
<i>Introduzione. La vulnerabilità fra etica, politica e diritto</i>	7
BRUNELLA CASALINI	
<i>Le teorie femministe contemporanee, dal paradigma della sovranità al paradigma della vulnerabilità .....</i>	27
ALBERTO PINTO	
<i>Vulnerabilità: come trasformare il dato ontologico in categoria politica? Un confronto tra Adriana Cavarero e Judith Butler .....</i>	49
SANDRA ROSSETTI	
<i>La vulnerabilità tra umanesimo e post-umanesimo anti-specista .....</i>	83
ALESSANDRA GROMPI	
<i>Il Filottete di Sofocle: una riflessione su vulnerabilità e politica .....</i>	109
MARTHA ALBERTSON FINEMAN	
<i>Il soggetto vulnerabile e lo Stato responsabile .....</i>	141
DOLORES MORONDO TARAMUNDI	
<i>Un nuovo paradigma per l'eguaglianza? La vulnerabilità tra condizione umana e mancanza di protezione .....</i>	179

EVA FEDER KITTAY	
<i>Dipendenza</i> .....	201
MARIA GIULIA BERNARDINI	
<i>Disabilità, vulnerabilità e diritti (umani). Tra conflitti e (nuove) opportunità</i> .....	211
ALEXANDER BAGATTINI, REBECCA GUTWALD	
<i>Renderli forti? Vulnerabilità, capacità e resilienza nei bambini poveri</i> .....	237
ESTELLE FERRARESE	
<i>Il geometra e i vulnerabili. Sugli usi del concetto di vulnerabilità nelle scienze sociali</i> .....	271
VALERIA MARZOCCO	
<i>Insicuri e liberi. Vulnerabilità e resilienza nel lessico giuridico-politico del neo-liberismo</i> .....	295
ENCARNACIÓN LA SPINA	
<i>Immigrati nell'Europa meridionale. Quando "non si nasce ma si diventa" giuridicamente "particolarmente vulnerabili"?</i> .....	315
ORSETTA GIOLO	
<i>Conclusioni. La vulnerabilità e la forza: un binomio antico da ritematizzare</i> .....	341

CONCLUSIONI.  
LA VULNERABILITÀ E LA FORZA: UN  
BINOMIO ANTICO DA RITEMATIZZARE

Orsetta Giolo

*Università degli studi di Ferrara  
Dipartimento di Giurisprudenza  
glirtt@unife.it*

La nozione di vulnerabilità, come si evince dai saggi raccolti in questo volume, è estremamente ampia e viene declinata nei diversi contesti disciplinari in modo variegato. Tale molteplicità di significati e di usi rappresenta certamente una ricchezza e dà conto della innegabile rilevanza teorica e pratica di questo termine e del lessico che va costruendovisi attorno. Tuttavia, non vi è dubbio che questa pluralità di interpretazioni porti con sé necessariamente anche un'eccessiva vaghezza, numerose incoerenze e pericolosi fraintendimenti.

Nei diversi contributi qui presentati l'accento è stato posto prevalentemente sulla riflessione filosofica e sociologica in tema di vulnerabilità, con qualche incursione anche in ambito normativo, e, grazie alla diversità degli approcci disciplinari utilizzati, è risultato ancor più evidente il fatto che, nel dibattito internazionale, due prospettive sembrano procedere in modo autonomo: la prima sul piano filosofico-giuridico e filosofico-politico e la seconda sul piano del dibattito politico-giuridico.

Quanto alla prima prospettiva, la riflessione è avviata ormai da tempo ed ha dato vita ad un'ampia letteratura, la quale per lo più analizza tale nozione nel tentativo di comprenderne la portata teorica e di giungere quindi ad una sua definizione.

In particolare, come emerge anche dai saggi qui raccolti, buona parte degli studi tenta di ribadire il carattere universale di tale dimensione dell'esistenza umana: vulnerabili sono tutti gli esseri umani e non solamente alcuni.

Quanto alla seconda prospettiva, invece, è noto il fatto che il termine vulnerabilità sia già utilizzato abbondantemente in ambito normativo per lo più per individuare la categoria, assai problematica, dei c.d. "soggetti vulnerabili"; ma è oramai diffuso il ricorso a tale nozione per qualificare anche situazioni e cose, come ad esempio un territorio sottoposto a particolari rischi di carattere climatico o geologico (come un terremoto).

Queste due prospettive, che potrebbero sembrare in prima battuta convergenti, ad un esame più approfondito risultano esserlo solo apparentemente, poiché in realtà percorrono strade distinte, se non talvolta contrapposte. Tanto che la tensione tra le due sembra talvolta ingestibile: se, da un lato, la riflessione filosofica tende a decostruire proprio la categoria di "soggetti vulnerabili", svelando i precisi meccanismi di dominio e di potere che questa cela, dall'altro, la produzione giuridica mira a individuare normativamente la classe (o le classi) di individui particolarmente vulnerabili e quindi bisognosi di tutela e protezione; o, ancora, se, per un verso, il dibattito filosofico critica la versatilità della vulnerabilità, intravedendo il rischio di un progressivo svuotamento di significato, per altro verso, la normativa tende ad espandere senza limiti il ricorso a questa nozione.

L'impressione che ne deriva, talvolta, è dunque che la vulnerabilità sollevi più problemi di quanti non ne risolva, soprattutto rispetto a quanto promesso dalle teoriche che hanno per prime avviato la contemporanea riflessione sul tema<sup>1</sup>.

Infatti, va ricordato che, secondo queste ultime, tale nozione avrebbe precise ricadute in ambito giuridico e in ambito

---

<sup>1</sup> Si vedano, a tal proposito e a titolo esemplificativo, i significativi saggi qui raccolti di autrici autorevoli quali Martha Fineman, Eva Kittay e Estelle Ferrarese.



istituzionale, finalizzate alla risoluzione di quei problemi che in alcuni ordinamenti, come quello statunitense, non sono ancora stati nemmeno messi a tema: basti pensare al riconoscimento dei diritti sociali e, dunque, dell'eguaglianza nella sua dimensione sostanziale.

Martha Fineman, la più autorevole e nota promotrice del c.d. *vulnerability turn*<sup>2</sup>, proponendo la teoria del soggetto vulnerabile, ha esplicitamente dichiarato nei suoi lavori quale sia l'obiettivo che intende perseguire principalmente, ribadendolo anche nel suo saggio qui pubblicato<sup>3</sup>: porre rimedio alle incapacità dell'ordinamento e delle istituzioni statunitensi di far fronte ai bisogni e alle necessità delle persone, in ragione dell'assenza totale di garanzie nei confronti del godimento dei diritti sociali. L'intento, quindi, è quello di rivolgere una dura critica al sistema "giuridico-politico" degli Stati Uniti, individuando nella nozione di vulnerabilità un possibile nuovo fondamento per il riconoscimento dei diritti fino ad ora negati, a partire dalla ridefinizione del soggetto di diritto (non più autonomo ma dipendente, o interdipendente).

Singolare tuttavia è il fatto che simili elaborazioni teoriche abbiano ottenuto maggiore seguito in Europa e nel contesto delle organizzazioni internazionali, già sensibili sia alla dimensione sostanziale del principio dell'eguaglianza, sia alla tutela dei diritti sociali, dando vita alla produzione normativa di cui sopra<sup>4</sup>. Appare infatti significativo quanto sta avvenendo a tal

---

<sup>2</sup> Cfr. D. Morondo, *supra*.

<sup>3</sup> Cfr., a titolo esemplificativo, quanto l'autrice scrive in M. Fineman, "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition", *Yale Journal of Law & Feminism*, 20 (2008), pp. 1-23.; Ead., "Beyond Identities: The Limits of an Antidiscrimination Approach to Equality", *Boston University Law Review*, 92, 6 (2012), pp. 1713-1770; cfr. anche il suo saggio pubblicato in questo volume.

<sup>4</sup> Per una distinzione, sul piano filosofico, tra i dibattiti in tema di vulnerabilità che si svolgono negli Stati Uniti e in Europa si veda, ad esempio, quanto scrive Estelle Ferrarase in "Vulnerability: A Concept with Which to Undo the World As It Is?", *Critical Horizons*, 17, 2 (2016), pp. 149-159.

riguardo a livello sovranazionale ed europeo grazie all'impor- si nel dibattito politico-giuridico del termine "vulnerabilità" in antitesi al concetto di "eguaglianza". Come già accennato, l'aggettivo "vulnerabile" è attualmente utilizzato per lo più per individuare le persone "non autonome" e per indicare classi di individui che si trovano in condizioni di difficoltà economica o che rischiano, per varie ragioni, di subire discriminazioni<sup>5</sup>. Questa qualificazione non incontra unanime approvazione, soprattutto in ragione del fatto che al suo interno vengono ricondotte senza distinzioni sia le identità, sia le diseguaglianze: non viene infatti operata alcuna differenziazione tra le specificità identitarie di una persona (ad esempio l'essere donna, e/o disabile, e/o musulmano e così via) e le situazioni sfavorevoli prodotte da una condizione di diseguaglianza (come l'essere povero, disoccupato, e così via). Sembra, dunque, che in ambito europeo il "nuovo" lessico della vulnerabilità intenda surclassare l'utilizzo di categorie ben più definite sul piano filosofico e giuridico, quali appunto quelle della diseguaglianza e della differenza, nonché quella della discriminazione, in favore di una generica qualificazione di "svantaggio" personale.

Tutto questo mentre, paradossalmente, proprio nel contesto statunitense la riflessione sulla vulnerabilità non sembra produrre gli stessi effetti rilevanti sul piano giuridico e istituzionale.

Va inoltre sottolineato il fatto che, a differenza del principio di eguaglianza, il lessico della vulnerabilità, ove già introdotto operativamente, ha contribuito a porre l'accento esclusivamente sul soggetto definito vulnerabile. In questo modo, tale terminologia ha condotto, in primo luogo, ad una pressoché totale coincidenza tra le nozioni di vulnerabilità e quelle di debolezza e fragilità, le quali, in quanto riferibili anche alle identità e non solo a situazioni mutevoli come la classe sociale, finiscono per

---

<sup>5</sup> Come primo tentativo di analisi di tale eterogenea categoria si veda Th. Casadei (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Giappichelli, Torino, 2012.

essere definite come caratteristiche “costitutive” solamente di determinati soggetti, a differenza della “forza” che invece caratterizzerebbe soggettività altre (meno sottoposte, ad esempio, a discriminazioni in quanto portatrici di “identità forti”). In secondo luogo, ponendo l’accento sul soggetto vulnerabile, il lessico della vulnerabilità va rimuovendo dal piano della discussione pubblica la questione delle cause della vulnerabilità, soprattutto nel momento in cui queste hanno a che fare con le diseguaglianze. Di conseguenza, viene tacitata, se non del tutto annientata, qualsiasi critica di carattere sistemico al quadro giuridico-politico-economico che produce tali vulnerabilità: queste finiscono per essere definite come caratteristiche (tutte, senza distinzioni) dei soggetti e non come prodotti di strutture realmente o potenzialmente discriminatorie.

Il lessico della vulnerabilità, per come tradotto fino ad ora, non convince dunque completamente.

Tuttavia, ciò non significa minimamente che la vulnerabilità non sia una nozione di enorme rilevanza teorica e pratica.

Le problematicità sopra evidenziate, in verità, sembrano in particolare derivare dall’uso di questa nozione nella sua accezione “soggettivista”, sia che essa venga intesa nella versione “particolarista” (solo alcuni sono vulnerabili), sia che venga invece proposta in quella universalista (siamo tutti vulnerabili). Le “promesse” della vulnerabilità sembrano infatti frantumarsi nel momento in cui il binomio vulnerabilità-soggetto finisce per avvilupparsi in un vortice teorico senza fine. Vale la pena ricordare, del resto, che fino ad ora le due prospettive sopra evidenziate, una filosofica e l’altra giuridica, solamente su questo punto convergono: sulla necessità di ridefinire il soggetto di diritto, “frammentandolo” (se la visione è quella soggettivista-particolarista) o “riconfigurandolo” (se la visione è invece quella soggettivista-universalista) in ragione della sua (particolare o universale) vulnerabilità. Questa convergenza risulta essere ulteriormente problematica, tanto più che quest’ottica “soggettivista” della vulne-

rabilità sembra prestare il fianco ad una serie di arretramenti sul piano giuridico-politico, che concernono essenzialmente, come già ricordato, la pretesa di superare o ridefinire alcuni principi giuridici e filosofici fondamentali, come quello dell'eguaglianza, recuperando la frammentazione pre-moderna del soggetto di diritto, da un lato, e non risolvendo la facile sovrapposizione tra espressioni quali "soggetti deboli", "soggetti fragili" e, appunto, "soggetti vulnerabili".

Tentando di procedere in direzioni diverse, allora, la nozione di vulnerabilità potrebbe rivelarsi fondamentale se presa in considerazione in un'altra ottica, e con due diverse finalità: in particolare, una critico-decostruttiva e l'altra propositivo-costruttiva.

La capacità critica della nozione di vulnerabilità emerge anche dai saggi raccolti in questa sede: essa infatti permette sia di verificare l'effettivo funzionamento di alcuni istituti giuridici<sup>6</sup>, come quelli che concernono ad esempio la tutela dei diritti delle persone con disabilità<sup>7</sup> – decostruendo le nozioni di autonomia e di indipendenza quali presupposti impliciti della soggettività giuridica –, sia di tornare a riflettere attorno non tanto alla frammentazione o alla dissoluzione del soggetto di diritto, quanto alla possibilità di pensare norme e politiche che tengano conto del "soggetto complesso" di cui scrive Fineman, dunque della realtà variegata dell'esistenza umana<sup>8</sup>.

Inoltre, la riflessione sulla vulnerabilità risulterebbe più utile se fosse finalizzata ad una riconfigurazione della sua capa-

---

<sup>6</sup> In questi termini si è espresso ad esempio Thomas Casadei nel corso del suo intervento al seminario "Sulla vulnerabilità", tenutosi il 15 giugno 2016, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara e organizzato dal "Gruppo di lavoro interuniversitario sulla soggettività politica delle donne".

<sup>7</sup> Cfr., ad esempio, quanto scrive Maria Giulia Bernardini nel suo saggio contenuto in questo volume.

<sup>8</sup> Cfr. M. Fineman, *The Vulnerability Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, cit., p. 1.

cià propositiva, non tanto nella direzione della sostituzione di principi rilevanti come quello dell'eguaglianza, ma riponendo l'attenzione sul fatto che vi sono istituzioni politiche e istituti giuridici che sulla vulnerabilità implicitamente già si fondano. La finalità propositiva sarebbe, in questo caso, indirizzata ad una sorta di rovesciamento di paradigma: l'effetto auspicato infatti concernerebbe la chiarificazione del reale fondamento di molti istituti e istituzioni. Procedendo in questo modo non sarebbe più il principio di eguaglianza a vedersi sostituito o rideclinato, esso non costituirebbe più l'oggetto privilegiato dell'indagine e della contestazione, ma, piuttosto, tornerebbe al centro della riflessione la nozione di "violenza/forza", la cui rilevanza sta, come è noto, alla base dell'elaborazione filosofica-politica e filosofico-giuridica moderna.

In questa prospettiva alternativa, la nozione di vulnerabilità verrebbe infatti recuperata nella sua "classica" appartenenza al pensiero politico e giuridico, quale caratteristica intrinseca a tutti gli esseri umani e perciò rilevante per la fondazione delle istituzioni politiche e della produzione giuridica, dunque quale "presupposto" implicito delle filosofie contrattualistiche e utilitaristiche. Già in Thomas Hobbes<sup>9</sup>, infatti, e molto tempo dopo anche in Herbert Hart<sup>10</sup>, la comune condizione di vulnerabilità è stata riconosciuta come la ragione prima che spinge verso l'istituzione del monopolio politico e giuridico dell'uso

---

<sup>9</sup> T. Hobbes, *Leviatano*, Laterza, Roma-Bari, 2001. La nozione di vulnerabilità rinvenibile in Hobbes è estremamente articolata: si compone dell'eguaglianza approssimativa tra gli esseri umani quanto alle caratteristiche fisiche e all'esposizione della violenza altrui, della natura aggressiva e passionale delle persone, dell'istinto di sopravvivenza. Per una ricostruzione puntuale di tutti questi diversi aspetti cfr. O. Guaraldo, *Comunità e vulnerabilità. Per una critica politica della violenza*, ETS, Pisa, 2012.

<sup>10</sup> Scrive Hart che la vulnerabilità umana (intendendo per questa solo la vulnerabilità fisica) è un'ovvia verità che determina il contenuto del precepto più tipico di tutto il diritto: "non uccidere". Cfr. H.L. Hart, *Il concetto di diritto* (1961), Einaudi, Torino, 1991, pp. 126-127.

della forza da parte dello Stato, con la conseguente proibizione del ricorso alla violenza/forza privata.

Tali elaborazioni, tuttavia, hanno sempre inteso la condizione della vulnerabilità condivisa quale “presupposto implicito”, ma mai come “fondamento esplicito” di politiche e di istituti giuridici. Al contrario, la violenza e la forza sono sempre state considerate come elementi costitutivi del diritto<sup>11</sup>, della politica e del potere<sup>12</sup>.

Il rovesciamento di paradigma condurrebbe dunque all'esplicitazione del fatto che le istituzioni politiche e giuridiche sono necessarie, ancora oggi, poiché siamo vulnerabili: la comunità politica dunque troverebbe rinnovato fondamento nella condizione condivisa di vulnerabilità, come suggerisce

---

<sup>11</sup> Si veda ad esempio quanto affermano i filosofi del diritto sostenitori della teoria del diritto come regola della forza, secondo la quale è propriamente la sanzione, dunque l'esercizio della forza, a conferire il carattere della giuridicità alle norme. Cfr. sul punto H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto* (1960), Einaudi, Torino, 1990; Id., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Etas, Milano, 1966; N. Bobbio, *Contributi ad un dizionario giuridico*, Giappichelli, Torino, 1994; Id., *Studi per una teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1970. Cfr. sul punto anche la ricostruzione di M. Barberis, *Manuale di filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2011.

<sup>12</sup> Si veda, per tutti, quanto scrivono Max Weber e poi Norberto Bobbio. Weber, a proposito della definizione sociologica di Stato, afferma: «In ultima analisi si può piuttosto definire sociologicamente lo Stato moderno soltanto in base a uno specifico mezzo che appartiene a esso così come a ogni altro gruppo politico: l'uso della forza fisica» (M. Weber, *La scienza come professione. La politica come professione* (1917-1919), Einaudi, Torino, 1004, p. 48). Bobbio, relativamente al legame tra potere politico e forza, scrive: «Il potere politico [...] si fonda sul possesso degli strumenti attraverso i quali si esercita la forza fisica (le armi di ogni specie e grado): è il potere coattivo nel senso più stretto della parola» (N. Bobbio, *Teoria generale della politica*, Einaudi, Torino, 1999, p. 105. Per una critica alle concezioni che nel tempo hanno teorizzato, descritto e legittimato il rapporto costitutivo tra violenza/forza e diritto, politica e potere rinvio ancora al volume di Olivia Guaraldo, *Comunità e vulnerabilità. Per una critica politica della violenza*, cit.

del resto Judith Butler<sup>13</sup>, e la necessità della regolamentazione della violenza/forza (pubblica e privata) rappresenterebbe la conseguenza diretta di questa consapevolezza.

Tale mutamento di prospettiva condurrebbe necessariamente – e qui sta la reale portata della vulnerabilità a mio parere – ad una rinnovata tematizzazione del tema della violenza/forza, in chiave contemporanea. Appare alquanto paradossale, infatti, che la riflessione sulla vulnerabilità fino ad ora non abbia condotto in modo imponente ad una rielaborazione del concetto di violenza/forza<sup>14</sup>, che tuttavia è proprio l'elemento che, sul piano teorico, vi è primariamente associato e che, sul piano pratico, può determinare il fatto che la condizione di vulnerabilità si trasformi in danno o violenza subita.<sup>15</sup> Invece, l'emersione della vulnerabilità quale presupposto teorico esplicito anche degli assetti giuridici e politici contemporanei (dato che le contemporanee istituzioni politiche e giuridiche derivano dalle medesime elaborazioni filosofico-politiche e filosofico-giuridiche), a ben vedere, implicherebbe non tanto, o non solamente, l'indagine sulle caratteristiche della vulnerabilità contemporanea (che cosa significa essere oggi soggetto vulnerabile?) ma piuttosto la ritematizzazione della violenza/forza, nelle sue rinnovate, variegata (e inesplorate) declinazioni odierne e nelle sue innegabili relazioni con il potere<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> J. Butler, *Vite precarie*, Meltemi, Roma, 2004, p. 9. Cfr. A. Cavarero, *Orrorismo. Ovvero della violenza sull'inerte*, Feltrinelli, Milano, 2007, pp. 31 e ss.

<sup>14</sup> Va ricordato, tuttavia, che vi sono alcuni autorevoli studi che procedono in questa direzione. Cfr. ad esempio, P. Kirby, *Vulnerability and Violence: the Impact of Globalisation*, Pluto Press, 2006; J. Butler, *Precarious Life. The Power of Mourning and Violence*, Verso, London, New York, 2006. Si veda in particolare quanto scrive Brunella Casalini, nel suo saggio pubblicato in questo volume, sulla relazione tra vulnerabilità e potere.

<sup>15</sup> Su ciò che trasforma la vulnerabilità in danno cfr. il saggio di Estelle Ferrarese contenuto in questo volume.

<sup>16</sup> Scrive Hannah Arendt sul nesso tra violenza, forza e potere: «la violenza non è altro che la più flagrante manifestazione del potere. “Tutta la

Il reale pregio, dunque, della vulnerabilità dovrebbe riconoscersi nella sua capacità di spingere nella direzione di un'importante riconfigurazione dello statuto della violenza/forza (pubblica, privata, legittima, illegittima, fisica, naturale, artificiale, ecc.) spingendo in particolare la filosofia giuridica e politica a interrogarsi sull'individuazione e sull'inquadramento dei nuovi soggetti che oggi esercitano – con o senza autorizzazione – forme di violenza-forza in grado di colpire la (e di incidere sulla) vulnerabilità delle persone, al fine di ridefinirne la legittimità o l'illegittimità, i limiti, le fonti, le modalità di esercizio della stessa, o per affermarne invece la sopraggiunta inutilità.

Il dibattito teorico uscirebbe in questo modo dall'*impasse* all'interno della quale si è confinato, arroccandosi attorno alla vulnerabilità del soggetto, quasi fosse impossibile rimettere a tema la forza e fosse piuttosto necessario “correre ai ripari” individuando i soggetti “più vulnerabili”.

La riemersione del tema della vulnerabilità, come recupero di una riflessione sulla condizione umana che era andata perdendosi nel corso dei secoli, dimostrerà la sua reale importanza – e manterrà le sue promesse – se sfocerà dunque in un rovesciamento di paradigma di portata storica: conducendo alla riconfigurazione della violenza/forza (ora come allora), oppure, come è più auspicabile, al (difficilissimo) superamento della concezione che intende la violenza/forza quale elemento necessario e costitutivo delle istituzioni, del diritto e della politica.

---

politica è una lotta per il potere; il genere ultimo di potere è violenza” disse C. Wright Mills, riecheggiando, pari pari, la definizione dello Stato di Max Weber come “il dominio degli uomini sugli uomini basato sui mezzi di una violenza legittima, o quanto meno ritenuta legittima”» (H. Arendt, *Sulla violenza* (1969), Guanda, Parma, 1996, p. 38).





Finito di stampare nel mese di gennaio 2018  
da  IF Press srl